

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Avviso Pubblico per l'acquisizione di Manifestazioni di Interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato (ODV) o di Associazioni di Promozione Sociale (APS) finalizzate alla stipula di una convenzione per la gestione condivisa e partecipata del Centro Diurno di Trani, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017.

1. Premessa e contesto di riferimento

Il presente Avviso si colloca nel contesto normativo della L.R. n. 30/1998 che, nel definire norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di Salute Mentale previsti dalla L.R. n. 36/1994, stabilisce che i fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli utenti psichiatrici siano gestiti anche tramite il concorso dell'associazionismo e la partecipazione attiva degli utenti stessi e dei loro familiari. Tali previsioni sono riprese in un successivo atto legislativo regionale, specificatamente la L.R. n. 26/2006, la quale dispone che la Regione adotti uno o più atti giuntali volti alla realizzazione di Centri diurni con caratteristiche di Centri integrati tra sociale e sanitario, facilmente accessibili, gestiti, di norma, in ambito pubblico (art. 9, lett. f) e alla gestione, in via sperimentale, di forme di autogestione di Centri diurni da parte di utenti e gruppi di self-help (art. 9, lett. h). Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni innanzi richiamate, inizialmente con D.G.R. n. 1239/2019 sono state approvate le linee guida regionali per l'attivazione dei Centri Diurni Cogestiti tra Associazioni di familiari ed utenti, ASL e Ambiti sociali, mentre in un secondo momento, con D.G.R. n. 1764/2019, sono state definite le linee guida regionali per l'attivazione dei Centri Diurni co-gestiti con le Associazioni per la tutela della salute mentale. Quest'ultima deliberazione giunta prevede che *"sul territorio di ciascuna ASL, i Centri Diurni co-gestiti, dotati dei requisiti individuati dal presente provvedimento, come anche i centri diurni cogestiti previsti ex art. 9 lettera f) della L.R. 26/2006, disciplinati con DGR 1293 del 9 luglio 2019, possano essere attivati su iniziativa delle ASL, per un massimo di uno per ASL optando per l'una o per l'altra tipologia"*.

In particolare, le linee guida di cui alla succitata D.G.R. n. 1293/2019 specificano che *"il Centro diurno co-gestito tra Associazioni di familiari e utenti, Asl e Ambiti sociali, con l'eventuale coinvolgimento delle Organizzazioni del Terzo Settore (Privato Sociale Accreditato) ... è attivato ... attraverso la compartecipazione delle risorse tra DSM e Ambiti Sociali"*. Ai fini della co-gestione sono stipulate apposite convenzioni secondo *"le procedure previste dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, privilegiando le Associazioni di familiari e utenti appartenenti al territorio di riferimento del CSM in cui è allocato il Centro"*.

All'interno del predetto quadro regolatorio, il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BT, nel 2013, ha avviato un'esperienza trasversale iso-risorse denominata "ATTIVAZIONE UTENZA" attraverso la buona pratica del "Fare Assieme", che ha visto il coinvolgimento di operatori delle unità operative del DSM, dell'associazione di familiari e utenti, di pazienti in qualità di "esperti" e del privato accreditato. Tale esperienza nel corso degli anni si è intensificata grazie a una maggiore strutturazione con gruppi dedicati sui singoli territori. Dal 2016 il "Fare Assieme" presenta regolarmente una propria programmazione riabilitativa che viene finanziata dal DSM ed attuata in rete con le associazioni del territorio. Nel 2018 il gruppo trasversale ha ottenuto l'assegnazione da parte della Direzione Generale ASL BT di una sede presso l'ex Ospedaletto di Trani denominata "CASA DEL FARE ASSIEME" presso la quale si svolgono regolarmente e secondo programmi definiti: attività risocializzanti, corsi informativi, tirocini riabilitativi lavorativi attraverso una coop. di tipo B, istituzione di un centro lettura con l'avvio di collaborazioni occasionali in favore di pazienti psichiatrici attraverso una coop. di tipo A, corsi di approfondimento sulla pratica del "Fare assieme" rivolto agli utenti e familiari esperti, incontri di confronto con il Centro Marco Cavallo di Latiano (BR), il progetto di RECOVERY del CSM di Modugno e l'associazione familiari afferente al CSM di Gravina e Altamura facente capo all'ASL BA, il progetto Spazio Cielo in collaborazione con gli Istituti Penitenziari di Trani. Le attività di cui innanzi hanno visto anche la partecipazione in rete delle associazioni presenti sul territorio di Trani, Comune, Istituzioni Scolastiche e Regione Puglia.

La sede "CASA DEL FARE ASSIEME" ha dato maggiore identità al gruppo di lavoro ed è stata resa fruibile attraverso il contributo volontario di utenti, operatori dei CSM, della NPJA e del privato sociale. Pertanto, alla luce delle esperienze testé descritte, nell'anno 2022 si è deciso di avviare il Centro diurno co-gestito, con l'approvazione della DDG n. 937 recante "Presenza d'atto Convenzione Centro Diurno Cogestito ASL BAT/DSM da realizzarsi nel comune di Andria (BT) di cui alla DGR n. 1293 del 9 luglio 2019", cui ha fatto seguito la DDG n. 2096/2023 con scadenza della progettazione ad aprile 2025.

2. Oggetto, finalità e aree di intervento

Con il presente Avviso si intendono raccogliere manifestazioni di interesse, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, al fine di individuare un soggetto del Terzo settore, nello specifico un'organizzazione di volontariato (ODV) o un'associazione di promozione sociale (APS), iscritto da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con cui stipulare una convenzione per la gestione condivisa del Centro Diurno di Trani sito nella sede "Casa del Fare Assieme" di proprietà della ASL BT. La convenzione stipulata tra la ASL BT e il soggetto individuato conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti.

Il Dipartimento Salute Mentale dell'ASL BT, infatti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di salute mentale, intende predisporre un modello di gestione condivisa del Centro Diurno di Trani. L'intervento si inserisce nel quadro della programmazione regionale pugliese in materia di salute mentale che destina apposite risorse per il funzionamento dei Centri Diurni. Il Centro Diurno dovrà, in virtù dei prevalenti obiettivi di carattere sociale, garantire l'accesso alle persone con disagio psichico e alle loro famiglie in maniera libera e volontaria, con la funzione di accogliere e favorire la socializzazione e l'inclusione sociale prevalentemente di pazienti in carico al CSM, stabilizzati clinicamente, che hanno concluso un percorso riabilitativo, nonché di supportare e informare/formare i loro familiari.

Il Centro Diurno co-gestito svolgerà, pertanto, funzioni riabilitativo-risocializzanti finalizzate ad impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale ed a perseguire l'inclusione sociale e lavorativa, attraverso percorsi di recovery ed empowerment che privilegino il protagonismo dell'utente ed il coinvolgimento dei familiari, oltre che di altri soggetti della comunità. Esso rappresenta il luogo integrato e non separato dalla collettività all'interno del quale si costruiscono progetti condivisi tra DSM, associazioni di tutela della salute mentale, utenti e familiari, oltre al coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e private, del mondo del no-profit e dell'associazionismo, dell'intera cittadinanza, in un'azione comune che favorisca la dinamica degli scambi in un sistema di Recovery College integrandosi con le azioni che saranno implementate nell'ambito del Budget di Salute relativo al PNES. Inoltre, il Centro Diurno Cogestito si integrerà con la programmazione riabilitativa e la *mission* di promozione in capo al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BT con azioni aperte al territorio con una partecipazione tendente al 50% di cittadini non afferenti ai servizi.

Pertanto, gli obiettivi della progettualità condivisa si possono declinare in:

- Promozione della partecipazione attiva delle persone con esperienza di disagio psichico;
- Valorizzazione del sapere esperienziale degli utenti e dei loro familiari;
- Sostegno all'autonomia personale e sociale;
- Prevenzione dell'isolamento e della marginalizzazione sociale;
- Superamento dello stigma connesso alla malattia mentale;
- Promozione di attività laboratoriali, culturali, risocializzanti, artistico-creative e sportive;
- Promozione di percorsi formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo;
- Sviluppo delle reti territoriali con Associazioni, enti locali, servizi pubblici e realtà sociali;
- Integrazione delle competenze professionali dei servizi della salute mentale mediante l'apporto volontario, associativo ed esperienziale delle ODV/APS;

Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra, ciascun soggetto partecipante (ODV/APS) alla presente procedura

dovrà presentare una proposta progettuale dalla quale si evincano le modalità di svolgimento delle attività necessarie per garantire la funzionalità del centro, tenuto conto degli aggregati funzionali esplicitati nei successivi articoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese di gestione di piccola entità, pulizie, acquisto attrezzature e materiali, piccole manutenzioni). L'ODV/APS partecipante dovrà, altresì, indicare le modalità di organizzazione di attività laboratoriali, con frequenza settimanale, pratico-manuali, espressive, sportive, culturali, artistiche che potranno essere condotte dai volontari dell'Associazione o da altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio. L'ODV/APS partecipante dovrà, altresì, organizzare eventi esterni ed interni, con finalità di risocializzazione, di lotta allo stigma, di crescita culturale e realizzare interventi informativi e di supporto alle famiglie. Al fine di consentire lo sviluppo di percorsi, interventi e servizi innovativi, quali elementi fondamentali del processo di co-gestione, un particolare focus, che costituirà oggetto di valutazione, dovrà essere dedicato al tema dell'inclusione lavorativa con specifico riferimento a:

- Attivazione sperimentale di uno sportello I.P.S. (Individual Placement and Support) attraverso personale formato sulla buona pratica adulti e young sul territorio BT, che consentirà di potenziare i percorsi di recovery e autonomia delle persone con sofferenza mentale, attraverso il lavoro come fattore di integrazione e benessere. In coerenza con il Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030 che prevede una apposita sezione dedicata ai percorsi di inclusione lavorativa delle persone con disturbi psichici, il modello IPS (Individual Placement and Support) viene esplicitamente individuato come l'unica metodologia evidence-based per l'inserimento lavorativo in ambito salute mentale, riconosciuta a livello internazionale e supportata da un sistema strutturato di fidelity. Il progetto di Sportello IPS come attività del CD cogestito non si configura esclusivamente come una sperimentazione operativa, ma come una azione strategica di sistema finalizzata:
 - a tradurre in pratica gli indirizzi del PASM 2025–2030;
 - a dotare il DSM BT di uno strumento operativo coerente con le politiche nazionali;
 - a raccogliere dati utili per valutare una futura implementazione strutturale del modello IPS all'interno dei Servizi di Salute Mentale della ASL BT.
 - ad assumere un valore programmatico, consentendo al DSM BT di testare il modello in un contesto territoriale definito;
 - a valutarne l'impatto clinico, sociale ed economico;
 - a disporre di evidenze utili per scelte di pianificazione futura.
- Possibilità di gestire, anche con il coinvolgimento di cooperative sociali di tipo B con esperienza nell'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico radicate sul territorio di riferimento, la cucina esistente presso la struttura per garantire esperienze di inserimento lavorativo nel settore alimentare di persone con disagio psichico che incentivino la responsabilizzazione degli utenti ad una corretta alimentazione e alla valorizzazione di alimenti di filiera corta – anche coltivati durante appositi progetti dedicati - e prodotti locali, nel rispetto delle normative sull'igiene e sicurezza alimentare.
- Possibilità di gestire il piccolo bar presente nello spazio esterno della struttura con "formula sociale".

Le attività del Centro saranno rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in quanto dirette alla tutela della persona con disabilità, all'inclusione sociale, nonché al sostegno delle famiglie.

3. Descrizione della sede di svolgimento delle attività

Descrizione spazi esterni

L'ASL BT mette a disposizione un immobile di proprietà denominato "*Casa del Fare Assieme*", ubicato nel Comune di Trani all'interno di un'area verde in cui sono collocate altre strutture sanitarie della ASL BT. L'accesso al complesso sanitario avviene dall'ingresso principale posto in corrispondenza di Corso Matteo

Imbriani, inoltre sono presenti ingressi secondari da via Marsala e da via Baldassarre, entrambi facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e privati, data la vicinanza alla stazione ferroviaria (200 m) e ad un punto di fermata dei bus (50 m).

All'interno dell'Area ove è situato il Centro Diurno è presente un ampio parco pedonale (terza area verde del Comune di Trani) con la contestuale presenza di due agrumeti ed un orto terapeutico con coltivazione di tipo sinergico, nonché un parcheggio auto.

Gli spazi ove sorge il parco pedonale sono stati interessati da un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale ad opera del DSM BT caratterizzato da:

- presenza di un piccolo bar con pertinenza esterna annessa, all'interno del quale potranno essere organizzati percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- allestimento di un cinema all'aperto e di uno spazio destinato alla realizzazione di eventi denominato "BATalentSpace";
- presenza di punti di lettura all'aperto, realizzati tramite adesione ai bandi del Centro per il libro e la lettura (CPELL).

L'ingresso all'intera area verde è garantito da un varco carrabile e due pedonali, di cui uno è provvisto di rampa per persone con ridotta capacità motoria.

Descrizione spazi interni

L'immobile è dotato di:

- Zona ad uso collettivo caratterizzata da un unico ampio salone per svolgere le attività di gruppo, al cui interno è presente un centro lettura gestito da utenti;
- Ufficio adibito ad attività amministrativa e ai colloqui con utenti, familiari ecc.;
- Cucina destinata all'attivazione di progettazioni di inclusione lavorativa e riabilitativa;
- N. 2 servizi igienici con antibagno attrezzati e accessibili a persone con disabilità;
- Ripostiglio-Deposito;
- Spogliatoio.

Il Centro Diurno è dotato di buona illuminazione naturale e artificiale, presenta ampie finestre ed è dotato di n. 2 portoni di ingresso. Non sono presenti barriere architettoniche. L'impianto termico dell'immobile è funzionante attraverso split a parete che garantiscono il sistema di riscaldamento e raffreddamento.

4. Descrizione delle componenti riconducibili agli aggregati funzionali di cui alla DGR 1293/2019

Il soggetto selezionato (ODV/APS) in co-gestione con l'Azienda dovrà assicurare un'apertura del Centro diurno di n. 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, garantendo in ogni caso una flessibilità che consenta lo svolgimento delle attività e iniziative programmate e assicuri la frequenza da parte di almeno 20 persone con disagio psichico e di un numero anche superiore di utenti, familiari, cittadini, in occasione di iniziative e attività che la prevedano.

Il soggetto selezionato (ODV/APS), tenuto conto dello standard minimo richiesto e delle risorse erogate, dovrà mettere a disposizione le seguenti figure professionali quali componenti dell'équipe:

- n. 1 Educatore/TERP coordinatore per 5 h settimanali;
- n. 2 Educatori/TERP a tempo pieno.

La ASL BT, invece, metterà a disposizione i seguenti dipendenti in organico al Dipartimento Salute Mentale:

- n. 1 Psicologo per 12h settimanali;
- n. 1 OSS per 24 h settimanali.

I Servizi di pulizia e piccola manutenzione del Centro potranno essere affidati a persone con disagio psichico, attraverso il reclutamento per il tramite di una Cooperativa sociale di tipo B e/o attraverso la definizione di

uno specifico progetto individualizzato per il riconoscimento del sussidio omofamiliare.

L'ASL BT garantirà l'uso dello stabile e si farà carico dei costi delle utenze relative al servizio e delle manutenzioni comprese nell'ambito di procedure di gara attive a livello aziendale. Le spese relative alle pulizie, all'acquisto di attrezzature e materiali strumentali allo svolgimento delle attività, alle piccole manutenzioni saranno a carico del soggetto selezionato (ODV/APS).

5. Durata

Le attività oggetto della presente procedura si svolgeranno nell'arco di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione con l'ODV o APS selezionata, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, a condizione di avere a disposizione la copertura finanziaria necessaria e previa valutazione della conformità e correttezza del servizio svolto.

L'ASL BT si riserva di verificare in corso d'opera la realizzazione delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di perdita e/o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso.

6. Risorse economiche

Le risorse messe a disposizione dall'Azienda sanitaria ammontano complessivamente ad € 165.000,00 e si riferiscono all'arco temporale di copertura del servizio come sopra specificato.

Ai sensi dell'art. 56, co. 2, del D.Lgs. 117/2017, la Convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le spese sono limitate ai costi reali, documentati e non forfettizzati: spese vive e dirette (costi essenziali per lo svolgimento dell'attività convenzionata), oneri assicurativi (polizze per infortuni e malattie dei volontari), costi indiretti (rimborsabili solo nella quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della Convenzione).

Il piano dettagliato delle spese rimborsabili sarà parte integrante e sostanziale della Convenzione. Nella Convenzione saranno, altresì, indicate le modalità e le tempistiche di rendicontazione e di liquidazione per le spese sostenute.

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ODV/APS e messa a disposizione della Direzione aziendale competente per eventuali verifiche.

Si specifica che nel caso in cui le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili le stesse resteranno a carico del soggetto attuatore.

Si precisa che il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

7. Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, singolarmente o in collaborazione di rete tra loro (Associazione Temporanea di scopo – ATS, da costituirsi o già costituita), esclusivamente le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- Iscrizione da almeno 6 mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così come previsto dagli artt. 45 e ss. del D.Lgs n. 117/2017, e assenze di procedure di cancellazione in corso;
- Pertinenza dell'oggetto statutario al requisito di "Associazione di familiari e utenti" e alle attività

- richieste dall'Avviso attinenti alla sfera della salute mentale di persone adulte;
- Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa prescritti dalla normativa vigente nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
 - Essere in possesso dei requisiti di moralità professionale di cui agli art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'ODV/APS, e di non trovarsi in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblicazione Amministrazione prevista dalla legge;
 - Essere in possesso di adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, co. 1 e 3 del D.lgs. n. 117/2017 - dimostrabili mediante l'indicazione di collaborazioni, progetti e/o programmi terminati e/o in corso, espletate in qualità di capofila o partner, e/o mediante partenariati strutturati nel tempo, nonché allegazione di documentazione utile a comprovare il possesso dell'indicato requisito, ivi compresi eventuali certificazioni, riconoscimenti o altri elementi che attestino lo svolgimento delle predette attività da parte dell'ente partecipante);
 - Essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di *pantouflage*);
 - Avere sede legale o operativa sul territorio della BAT.

Tutti i requisiti innanzi richiamati devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell'affidamento, per tutta la durata della Convenzione.

8. Modalità di presentazione della candidatura e verifica di regolarità formale

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre **le ore 12:00 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione** del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (**BURP**) e sul portale istituzionale della ASL BT, all'interno della sezione "BANDI DI GARA" (per accedere: home page ASL BT – "albo online"[sezione blu] – si accede all'Albo Pretorio – cliccare la sezione "Bandi di Gara"). Nella cui sezione sono pubblicati tutti gli atti, nonché il modello di domanda di partecipazione (Allegato "A").

L'istanza di partecipazione all'Avviso, firmata digitalmente, deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo area.patrimonio.aslbat@per.rupar.puglia.it con indicazione del seguente oggetto: **"AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017"**

Data e orario di arrivo sono comprovate dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato "A" al presente Avviso, dovrà essere esclusivamente in formato PDF e dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse, dai seguenti documenti:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante pro-tempore;
- b. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'Allegato "B" al presente Avviso (in caso di partecipazione in ATS detto modulo dovrà essere compilato da ognuno dei partecipanti, anche se l'invio dovrà essere effettuato con un unico plico proveniente dall'ATS nel suo complesso);

- c. Proposta progettuale redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C" al presente Avviso sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 9 dell'Avviso;
- d. Documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ivi compresi eventuali certificazioni, riconoscimenti o altri elementi che attestino lo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso da parte dell'ODV/AVS partecipante;
- e. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'ODV/APS;
- f. (solo in caso di partecipazione in ATS) Modello dichiarazione di intenti a costituire ATS di cui all'Allegato "D" al presente Avviso: la costituzione dell'ATS dovrà essere perfezionata a seguito dell'esito positivo della valutazione della domanda e del progetto prima della stipula della Convenzione. Nel caso di ATS già costituita dovrà, invece, essere allegata all'istanza anche copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dall'organizzazione/associazione capofila;
- g. Protocollo di legalità ASL BT sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante pro-tempore di cui all'Allegato "E" al presente Avviso.

In caso di partecipazione in ATS i documenti di cui alle lettere a), b), e) e g) dovranno essere presentati per ciascuna delle ODV/APS partecipanti.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta digitalmente.

La presentazione dell'istanza di partecipazione e della relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalle successive fasi della procedura le candidature pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate, successivamente allo scadere del termine previsto, ovvero sprovviste di firme o con documentazione incompleta e priva di sottoscrizioni. Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i soggetti che risultino privi dei prescritti requisiti di partecipazione indicati all'art. 7 del presente Avviso.

Decorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le candidature presentate saranno sottoposte alla verifica di regolarità formale da parte del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 14 del presente Avviso onde accertare l'eventuale sussistenza di cause di esclusione dalla procedura.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere agli enti partecipanti chiarimenti e/o integrazioni documentali in ordine alla documentazione amministrativa presentata, assegnando un termine di 5 giorni per la relativa regolarizzazione. La mancata produzione della documentazione richiesta nel termine assegnato comporterà l'esclusione dalla procedura. Resta ferma l'impossibilità di modificare elementi sostanziali della proposta progettuale presentata.

In caso di esito negativo della verifica di cui al presente articolo, sarà data apposita comunicazione ai concorrenti con notifica a mezzo PEC.

9. Valutazione delle proposte progettuali

Le proposte progettuali presentate dalle ODV/APS che avranno superato la verifica di regolarità formale di cui all'art. 8 del presente Avviso saranno valutate da una Commissione, costituita da tre componenti, nominata dal Direttore Generale dell'ASL BT dopo la scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la ricezione delle domande di partecipazione.

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 80 punti, da attribuire sulla base dei seguenti criteri:

A	Progetto illustrativo dell'attività e coerenza tra l'attività richiesta e l'attività proposta Il punteggio sarà attribuito come segue: • Punti 20: ottimo • Punti 15: buono • Punti 10: sufficiente • Punti 5: insufficiente • Punti 0: assenti e/o non valutabili; Documentazione: aspetti da sviluppare attraverso una progettazione dedicata da cui si evincano le proposte di attività e/o di formazione. Le proposte migliorative non potranno modificare le modalità di erogazione del servizio, ma soltanto integrarle senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la ASL BT	Punti: Max 20
B	Esplicitazione delle modalità di gestione del Centro Diurno Il punteggio sarà attribuito come segue: • Punti 20: ottimo • Punti 15: buono • Punti 10: sufficiente • Punti 5: insufficiente • Punti 0: assenti e/o non valutabili; Documentazione: Relazione illustrativa della proposta di modalità di gestione del Centro Diurno	Punti: Max 20
C	Focus sul tema dell'inclusione lavorativa quale elemento innovativo Il punteggio sarà attribuito come segue: - Focus Sportello IPS • Punti 10: almeno una figura professionale già formata in I.P.S. • Punti 05: operatori da formare - Focus gestione cucina • Punti 5: attivazione servizio cucina - Focus gestione piccolo bar • Punti 5: attivazione servizio bar Documentazione Attestati dei percorsi formativi attuati in IPS Autocertificazione di impegno alla formazione in IPS Proposta di programmazione delle attività relative alla gestione della cucina e del piccolo bar con specifico cronoprogramma	Punti: Max 20
D	Esperienze pregresse in progettazioni riabilitative, di integrazione e promozione della salute mentale nel territorio della BAT Il punteggio sarà attribuito come segue: • 5 punti per annualità dell'attività specifica (Centro diurno cogestito) • 3 punti max per progettazioni riabilitative, di integrazione e promozione della salute mentale attuate negli ultimi 4 anni	Punti: Max 20

	Documentazione Relazione illustrativa che comprova specifiche collaborazioni, progetti e/o programmi terminati e/o in corso espletate in qualità di capofila o partner e/o mediante partenariati strutturati nel tempo nel campo della salute mentale e della co gestione	
Totale		Punti: Max 80

Il punteggio complessivo verrà determinato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna proposta progettuale secondo i singoli criteri suesposti.

Ai concorrenti potranno essere richiesti dalla Commissione chiarimenti per meglio specificare gli aspetti tecnici del progetto presentato.

Si procederà all'individuazione dell'ODV/APS anche in presenza di una sola proposta progettuale purché congrua e conveniente per l'Azienda.

La Commissione di valutazione procederà a stilare apposita graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto dalle singole proposte progettuali presentate. La Convenzione verrà sottoscritta con il soggetto che si classificherà al primo posto in ordine di graduatoria.

L'Azienda si riserva di non sottoscrivere la Convenzione in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Dell'esito della procedura verrà data comunicazione sul sito istituzionale dell'ASL BT, all'interno della sezione "BANDI DI GARA", con valore di notifica agli interessati.

10. Stipula della Convenzione

I rapporti fra le parti saranno regolati mediante sottoscrizione di apposita Convenzione, redatta sulla base dello schema allegato al presente Avviso (All. "F"), che sancirà l'avvio delle attività e, quindi, la data da cui decorre l'ammissibilità delle spese.

La Convenzione dovrà disciplinare gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività progettuali quali:

- La durata del partenariato;
- Gli impegni comuni e propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- I criteri e le procedure per il coinvolgimento dell'ODV/APS nella realizzazione dei singoli interventi;
- Le modalità di collaborazione alla progettazione esecutiva e alla gestione operativa delle singole attività e le modalità di tracciamento delle stesse;
- I termini e le modalità di erogazione del contributo pubblico in favore dell'ODV/APS;
- I termini e le modalità di rendicontazione delle spese;
- Le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste alle ODV/APS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- Gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali in capo alle ODV/APS;
- Le eventuali ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti da parte dell'ODV/APS
- I limiti e le modalità di revisione della convenzione;
- Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/08;
- La disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

- I casi di inadempimento e le relative sanzioni, le cause di risoluzione e le modalità di definizione delle controversie.
- Verifiche programmate sulle attività progettuali;

11. Informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale BT ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it tel. 0883/299750, mail: direzione.generale@aslbat.it;
- b) Il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avv. Andrea Scarpellini Camilli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, mail: andrea.scarpellini@aslbat.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla Avviso e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale BT coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
- g) I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura oggetto dell'Avviso e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

12. Obbligo di riservatezza

L'ODV/APS selezionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature per l'elaborazione dei dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dall'avviso, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare l'Azienda, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione della Convenzione.

L'ODV/APS selezionato è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, a pena di risoluzione della Convenzione e di risarcimento dei danni.

13. Riserve

L'Avviso e la presentazione delle domande non vincolano in alcun modo l'ASL BT, che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura in questione in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e/o di non procedere alla stipula della Convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,

indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché di ricorrere, per l'attivazione degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedure di altra tipologia.

14. Responsabile del procedimento e comunicazioni

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Zagaria, Direttore f.f. Area Gestione Patrimonio ASL BT. Eventuali richieste di chiarimento sulla presente procedura potranno essere inviate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo area.patrimonio.aslbat@pec.rupar.puglia.it, indicando in oggetto *"AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017. Chiarimenti"*, all'attenzione del Responsabile del procedimento, dott. Giovanni Zagaria, almeno sei giorni antecedenti alla chiusura dei termini di presentazione della domanda. Tale richiesta non comporta un rinvio dei termini della scadenza per la trasmissione della candidatura.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'ASL BT; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

15. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sarà disponibile sul portale istituzionale della ASL BT, nella sezione "Bandi di Gara".

Qualora il presente Avviso scada di domenica o in giorni festivi, la scadenza è automaticamente prorogata al giorno successivo.

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito istituzionale della ASL BT, nella sezione "Bandi di Gara", che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale.

16. Controversie e foro competente

L'Organo Giurisdizionale competente per le controversie che dovessero insorgere in seno al procedimento è il Foro di Trani.

Il Direttore f.f.
Area Gestione Patrimonio
Dott. Giovanni Zagaria
(Firmato digitalmente il 08.10.2026)

ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato A – Domanda di partecipazione;

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di moralità professionale;

Allegato C – Proposta progettuale;

Allegato D – Modello dichiarazione di intenti a costituire ATS;

Allegato E – Protocollo di legalità ASL BT;

Allegato F – Schema di Convenzione.



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ALL. A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

Codice Fiscale _____

In qualità di legale rappresentante dell'Ente _____

Con sede legale in _____ Via _____

Codice Fiscale/Partita I.V.A. Ente _____

Ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data _____ al numero _____

Telefono _____

E-mail _____

E-mail certificata _____

singolarmente, *oppure*,

ai fini della partecipazione alla presente procedura, soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita unitamente ai seguenti soggetti:

denominazione ODV/APS _____

con sede legale in _____ Via _____

codice fiscale/partita I.V.A. _____

iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data _____

_____ al numero _____ ;
denominazione ODV/APS _____
con sede legale in _____ Via _____
codice fiscale/partita I.V.A. _____
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data
_____ al numero _____ ;

Visto l'avviso pubblico di cui all'oggetto

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare all'Avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) per la stipula di convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

A tale fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato DPR nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

1. di aver letto l'Avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui all'oggetto e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, quanto in esso previsto;
2. che l'ODV/APS è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. _____ del _____ e non ha in corso procedure di cancellazione dallo stesso;
3. che nello Statuto dell'ODV/APS sono previsti il requisito di "Associazione di familiari e utenti" e la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Avviso attinenti alla sfera della salute mentale di persone adulte;
4. che l'ODV/APS è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa prescritti dalla normativa vigente nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
5. che l'ODV/APS è in possesso dei requisiti di moralità professionale, di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'ODV/APS, e non si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla legge;
6. che l'ODV/APS è in possesso di adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017 - dimostrabili mediante l'indicazione di collaborazioni, progetti e/o programmi terminati e/o in corso, espletate in qualità di capofila o partner, e/o mediante partenariati strutturati nel tempo, nonché allegazione di documentazione utile a comprovare il possesso dell'indicato requisito, ivi compresi eventuali certificazioni, riconoscimenti o altri elementi che attestino lo svolgimento delle predette attività da parte dell'ente partecipante);
7. che l'ODV/APS è in regola con gli obblighi di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di *pantouflage*);
8. che l'ODV/APS ha sede legale o operativa sul territorio della BAT;
9. di essere consapevole dell'obbligo di comunicare, tempestivamente, ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
10. di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati da ASL BT per assolvere agli scopi istituzionali ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, come indicato nell'Avviso Pubblico;

11. di eleggere quale domicilio per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente il seguente:

Domicilio eletto: via.....n.....Località.....Cap...
telefono..... e -mail (PEC).....

ALLEGA ALLA DOMANDA

la seguente documentazione:

1. copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante pro-tempore;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 di possesso dei requisiti di moralità professionale redatta secondo il modello "Allegato B";
3. Proposta progettuale redatta secondo il modello "Allegato C" sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 10 dell'Avviso;
4. Documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ivi compresi eventuali certificazioni, riconoscimenti o altri elementi che attestino lo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso da parte dell'ODV/AVS partecipante;
5. Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
6. (solo in caso di partecipazione in ATS) dichiarazione di intenti a costituire ATS redatta secondo il modello "Allegato D" ovvero documento comprovante l'avvenuta costituzione dell'ATS;
7. Protocollo di legalità ASL BT sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante pro-tempore di cui all'"Allegato E".

Nota bene:

In caso di partecipazione in ATS i documenti di cui ai numeri (1), (2), (5) e (7) devono essere presentati per ciascuna delle Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di promozione Sociale partecipanti.

(Luogo e data)

(firma del legale rappresentante)



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ALL. B

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017

MODULO PER DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI MORALITA' PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ Via _____

codice fiscale _____

In qualità di legale rappresentante dell'Ente _____

con sede legale in _____ Via _____

codice fiscale/partita IVA Ente _____

iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

in data _____ al numero _____

telefono _____

e-mail _____

e-mail certificata _____

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

Visto l'avviso pubblico di cui all'oggetto**DICHIARA**

che l'ODV/APS che rappresenta è in possesso dei REQUISITI DI MORALITA' PROFESSIONALE (declinati, in quanto compatibili, in analogia a quanto previsto per gli appalti pubblici dagli artt. 94 e segg. D.Lgs. 36/2023) ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

oppure

1. di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'ODV/APS non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

4. che l'ODV/APS non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 95, comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023;

5. che l'ODV/APS non si trova in situazioni da cui possa derivare la liquidazione dell'ente disciplinata dal codice civile;

6. che l'ODV/APS non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

8. che l'ODV/APS non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81;

9. che l'ODV/APS non è incorso nell'applicazione di sanzioni previste dal Codice Penale (es. artt. 483 c.p. o 316-ter c.p.) per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

10. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 (**Barrare la casella di interesse**)

☐ l'ODV/APS è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di, Via n. _____;

☐ l'ODV/APS non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: _____;

11. che l'ODV/APS è in regola con gli obblighi di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di *pantouflage*).

Nota bene:

In caso di partecipazione in ATS il presente documento deve essere presentato da ciascuna delle Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di promozione Sociale partecipanti.

(Luogo e data)

(firma del legale rappresentante)



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ALL. C

PROPOSTA PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017

**(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPR 445/2000)
da compilare sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti all'art. 9 dell'Avviso**

A – Progetto illustrativo dell'attività e coerenza tra l'attività richiesta e l'attività proposta

B - Esplicitazione delle modalità di gestione del Centro Diurno

C – Focus sul tema dell’inclusione lavorativa quale elemento innovativo

D - Esperienze pregresse in progettazioni riabilitative, di integrazione e promozione della salute mentale nel territorio della BAT

Si allega:

- *documenti comprovanti i vari aspetti descritti in ciascuna sezione della proposta progettuale*

(Luogo e data)

(firma del legale rappresentante)



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ALL. D

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) FINALIZZATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA E PARTECIPATA DEL CENTRO DIURNO DI TRANI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N.117/2017

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTI A COSTITUIRE ATS

(da compilarsi a cura di tutti i destinatari che si impegnano a costituirsi in ATS, compresa l'impresa capofila)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ODV/APS (denominazione e sede) _____
Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ODV/APS (denominazione e sede) _____
Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ODV/APS (denominazione e sede) _____
Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ODV/APS (denominazione e sede) _____
Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ODV/APS (denominazione e sede) _____
Part. IVA _____ Cod. Fisc. _____,

(aggiungere eventuali righe per ulteriori soggetti)

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso, le imprese possono aggregarsi in forma di ATS – Associazione Temporanea di Scopo;
- che, in tale caso, le organizzazioni intenzionate a raggrupparsi sono tenute a presentare congiuntamente la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Allegato A;
- che, ai sensi del art. 8 del suddetto Avviso, nel caso in cui l'ATS non fosse ancora costituita, al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere sottoscritta e allegata una dichiarazione di impegno volta alla costituzione dell'ATS, da perfezionarsi prima della sottoscrizione dell'accordo di partenariato;

Tutto ciò premesso le Parti si impegnano a:

1. Costituire una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) volta alla co-gestione del Centro diurno di Trani, conferendo allo scopo ad un soggetto capofila, il mandato;
2. Indicare quale futuro capofila dell'ATS, il/la _____ ;
3. Conferire al capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza, negli esatti termini e con il contenuto di cui all'avviso pubblico che, a tal fine, si intende qui integralmente richiamato;
4. Costituire l'ATS conferendo il mandato di cui sopra, prima della sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017.

Per _____ Il Legale rappresentante _____

Per _____ Il Legale rappresentante _____

Per _____ Il Legale rappresentante _____

Per _____ Il Legale rappresentante _____

Per _____ Il Legale rappresentante _____

(aggiungere eventuali righe per ulteriori soggetti)

Luogo e data _____

Si dichiara di essere informati sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

la Prefettura - UTG di BARLETTA ANDRIA TRANI

e

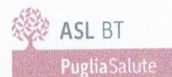
L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



La Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria Trani nella persona del Prefetto dott. Maurizio Valiante

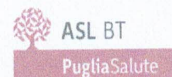
L' Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta Andria Trani - nella persona della dott.ssa Tiziana Dimatteo

PREMESSO CHE:

- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nelle procedure di gara di competenza dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta Andria Trani (d'ora in avanti ASL BT) richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad inserirsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione;
- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto, in data 15 luglio 2014, un Protocollo di intesa recante "*prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*" al quale è, poi, seguito, in data 27 gennaio 2015, un aggiornamento contenente le "*seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*" e ciò al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema - Paese a livello internazionale, con l'introduzione di misure di straordinaria amministrazione, sostegno e monitoraggio delle imprese per rendere operativi gli strumenti di controllo pubblico previsti;
- con direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, concernente "*Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali*", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le Stazioni Appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti *sottosoglia*) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti rientranti nei parametri di "soglia comunitaria", finiscono per essere di fatto esenti da ogni modalità di controllo, in quanto non ricadenti nell'elenco delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" ex art. 1, comma 53, L. 190/2012, s.m.i.;

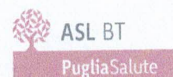
- il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;
- il Piano delle Performance 2020 – 2022, adottato dal Ministro dell'Interno in data 24 marzo 2020, individua, tra gli obiettivi delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il potenziamento delle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nell'attività di impresa, anche attraverso la stipula dei Protocolli di legalità;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- è intendimento dell'ASL BT estendere le verifiche antimafia già operanti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture nei casi ivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00, ed anche per i subcontratti di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00;
- gli strumenti normativi previsti ed applicati dall'ASL BT (la richiesta di certificazione antimafia prevista sia per gli appalti pubblici e per le procedure concorsuali; la richiesta delle informazioni antimafia laddove previsto dalla legge) possono essere rafforzati al fine di una più penetrante prevenzione di ingerenze della criminalità organizzata;
- in particolare, l'obbligo previsto dalla normativa vigente di acquisire la documentazione antimafia del Prefetto esclusivamente per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di valore superiore a € 150.000,00 non sempre consente un controllo efficace a garanzia della legalità e trasparenza;
- l'importanza e la reale dimensione dell'attività economica svolta dall'amministrazione comunale può comportare il rischio di infiltrazioni mafiose soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, durante i quali è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- la valenza pubblicistica che connota le attività imprenditoriali che si svolgono sui beni pubblici rende opportuna un'anticipazione dell'azione di prevenzione, pur nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto, attraverso un ampliamento dell'ambito delle verifiche antimafia;
- è intenzione delle parti attivare nuove sinergie intensificando quelle già esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



organizzata ovvero di ogni forma di corruzione all'interno dei procedimenti che interessano l'ASL BAT.

VISTO:

- Il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ove all'art. 3 si prevede, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza sino al 31.12.2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo inoltre che con successivo decreto del Ministero dell'Interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione per le Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;

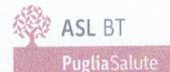
- In particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto Legge - come riformulato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prescrive fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, che si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni;

- l'art. 3 comma 7 del medesimo Decreto Legge che ha introdotto al D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-bis, che dispone quanto segue:

1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

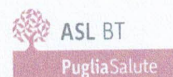
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 10 del DPR 252/98, informativa antimafia;
- l'art. 1, comma 52 e 52 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 84 del D.lgs. n.159/2011, recante definizioni in materia di documentazione antimafia;
- l'art. 91, comma 7, del D.lgs. n.159/2011 che dispone l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



rischio di infiltrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato;

- l'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, e successive modifiche e integrazioni che elenca le attività c.d. *sensibili* di infiltrazione mafiosa;

- il D.lgs. 13/10/2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M del 24 novembre 2016 recante: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge del 6 novembre 2012 n. 120;

- l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954 del 23 Marzo 2016 in materia di "white list" e "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia";

- il D.L. 20 Febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città convertito con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017 n. 48;

- il D.lgs. 50/2016, modificato dal D.L. del 18 Aprile 2019 n. 32, convertito nella Legge 14 Giugno 2019 n. 55;

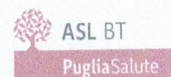
- il D.L. Luglio 2020 n. 76 recante diverse misure di semplificazioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;

- l'art. 83 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, introdotto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 16.07.2020 n. 76;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. 8040 del 04/02/2022;

Tutto quanto sopra premesso, l'ASL BT e la Prefettura-UTG di Barletta Andria Trani

STIPULANO

IL PRESENTE "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

Art.1

Ai sensi del presente documento per "Parti" si intendono la Prefettura- U.T.G. di Barletta Andria Bari e l'ASL BT

Tutte le parti coinvolte si impegnano ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurata l'osservanza del presente Protocollo, a garanzia della massima legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e procedure concorsuali di competenza dell'ASL BT.

Tutte le parti convengono, che il presente protocollo ha la finalità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni e delle procedure concorsuali, promuovendo il rispetto delle discipline antimafia in materia di anticorruzione, migliorando l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate, anche attraverso l'interconnessione di banche dati per assicurare la più efficace azione di vigilanza, controllo e monitoraggio.

Per quanto sopra si individuano come soggetti incaricati:

- per la Prefettura- U.T.G. di Barletta Andria Trani il dirigente pro tempore dell'Ufficio Antimafia;
- per l'ASL BT i Dirigenti dei settori interessati;

I soggetti coinvolti, fra l'altro, si impegnano ad individuare ulteriori forme di coordinamento e di collaborazione fra i sistemi informatici delle Amministrazioni che rappresentano, anche in via sperimentale, e ad incontrarsi, a richiesta di una delle Parti, per l'interscambio delle informazioni e su ogni eventuale iniziativa inerente l'attuazione della presente intesa.

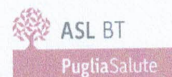
Art. 2

1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a) "*Codice antimafia*", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) "*Legge anticorruzione*", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- c) "*white list*", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 53 della L. del 6 novembre 2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e s.m.i. ;
- d) "*Prefettura competente*", la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa,



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

e) «documentazione antimafia», la «comunicazione antimafia» e l'«informazione antimafia»:

- o La «comunicazione antimafia» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia;
- o L'«informazione antimafia» consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Art. 3

1. Per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, fatta salva la possibilità per la Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria Trani di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

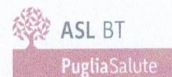
2. Per le finalità di cui al presente protocollo l'ASL BT, tenendo conto dell'organico a disposizione, si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che, nei casi ivi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00, ed anche per i subcontratti di importo compreso tra € 40.000,00 euro e € 150.000,00. Resta inteso che ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, legge n. 190/2012 l'iscrizione nell'elenco c.d. White List "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta". L'ASL BT procederà preliminarmente alla verifica dell'iscrizione alla c.d. White List, tramite consultazione dell'apposita sezione della B.D.N.A. e/o pubblicazione della lista on line sul website della Prefettura territorialmente competente, ed in assenza di tale iscrizione procederà con la richiesta della comunicazione antimafia suddetta.

3. Resta ferma la facoltà per l'ASL BT di effettuare verifiche anche al di sotto della soglia stabilità qualora sia ritenuto opportuno per motivate ragioni.

4. Le Parti convengono che in caso di mancato funzionamento della B.D.N.A si rende applicabile l'art. 99 bis comma 1 del Codice Antimafia. Qualora, a seguito delle predette



Prefettura di Bari
Ufficio territoriale del Governo



verifiche, la Prefettura emetta informazione antimafia interdittiva, l'ASL BT, oltre a procedere alla risoluzione immediata e automatica così come stabilito dall'art. 108 del D.lgs 50/2016, del vincolo contrattuale/atto concessorio, ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto, applicherà anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto/atto concessorio. L'ASL BT potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Art. 4

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra l'ASL BT si impegna a indicare nel disciplinare di gara, nel bando, nella lettera d'accettazione d'offerta, nel contratto di appalto o di concessione, una o più delle seguenti integrazioni:

- a. ai sensi del presente Protocollo di Legalità, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, il contratto di appalto o di concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del presente protocollo. Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, l'ASL BT, firmataria, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;
- b. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'ASL BT l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d. la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "Whitelist", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).

2. Le imprese appaltatrici e concessionarie dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, all' ASL BT ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora le imprese appaltatrici siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
- b. riconducibili a *trust* di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*). Qualora si tratti di *trust* di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
- c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiduciari. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

3. L'ASL BT si impegna a inserire nei contratti e negli atti di concessione le clausole così come riportate dall' Allegato 1 al presente protocollo, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012. Tutte le clausole dovranno essere espressamente accettate.

Art. 5

1. L'ASL BT, nel caso d'inosservanza da parte dell'Impresa/Società Concessionaria dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari di cui al precedente art. 4, lettera b) qualora inserito, applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del canone di concessione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa/Società Concessionaria.
3. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ASL BT a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all'Impresa/Società Concessionaria.



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



4. La penale sarà versata all'ASL BT con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente, ossia ASL BT, con sede in Via Fornaci, 201, 76123 Andria (BT) P.Iva 06391740724 – C.F. 90062670725, codice IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650 999. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, l'ASL BT provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura.

5. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall' art. 4 del presente accordo, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del l'ASL BT , fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Art. 6

Il presente Protocollo di Legalità ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore biennio.

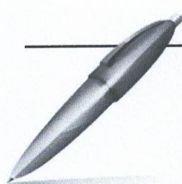
Art. 7

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Barletta,

Il Prefetto di Barletta Andria Trani

Dott. Maurizio Valiante



Firmato digitalmente da:

MAURIZIO VALIANTE

Ministero dell'Interno

Firmato il 11/05/2022 15:03

Seriale Certificato: 8988

Valido dal 19/12/2019 al

19/12/2022

TI Trust Technologies per il

Ministero dell'Interno CA

**La Direttrice Generale
ASL BT**

Dott.ssa Tiziana Dimatteo



Firmato digitalmente da

TIZIANA DIMATTEO

Data: 2022.04.12 13:25:51

LA DIRETTRICE GENERALE

+02'00'



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo



ASL BT

PugliaSalute

ALLEGATO 1**CLAUSOLE CONTRATTUALI****Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 12/04/2022 dall'ASL BT con la Prefettura di Barletta Andria Trani e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. L'ASL BT potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ALL. F

SCHEMA DI CONVENZIONE

ex art. 56 del D.lgs. 117/2017 per la realizzazione di un progetto di gestione condivisa e partecipata del Centro Diurno co-gestito di Trani

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____ in Andria, presso la sede dell'ASL BT _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BT con sede legale in Andria (BT) alla via Barletta 200 (P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725), legalmente rappresentata dal Direttore Generale _____ (di seguito anche "Azienda")

E

L'Organizzazione di Volontariato (ODV) / Associazione di Promozione Sociale (APS) _____ con sede legale in _____ alla via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentata in atti dal Presidente pro-tempore, _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____, presso la sede associativa sita in via _____ n. _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ODV/APS;
oppure, il/la quale dichiara di agire in qualità di soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita con _____
(di seguito anche "Ente partner"); (di seguito congiuntamente "Parti")

Richiamati:

- gli artt. 2 e 118, comma 4 della Costituzione;
- il Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 6 del D.lgs. 36/2023;

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare gli artt. 5, 17 e 56;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017;
- la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la Legge Regionale n. 11 del 11 luglio 2025 “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti del Terzo Settore”;

Premesso che:

- Il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4 della Costituzione, invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 ha disciplinato il quadro legislativo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali, individuando a tal fine il ruolo e le competenze dell’Ente locale e di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, tra i quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- il “Codice del Terzo Settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”:

- *“volontario”* è la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione”*;
- l’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- L'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) *"Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore"*, espressione dei principi di cui agli artt. 2 e 118, comma 4 della Costituzione, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono applicare i principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale in particolare per la gestione dei servizi sociali e di interesse generale, cosicché in tali ambiti le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a non ricorrere alle procedure di gara tradizionali, potendo invece, preferibilmente, instaurare forme di "amministrazione condivisa" con gli Enti del Terzo Settore;
- nell'ambito del Titolo VII del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) *"Dei rapporti con gli enti pubblici"*, l'articolo 56 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, individuate mediante procedure comparative riservate alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;
- i requisiti richiesti dalla norma sopra citata, affinché organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) possano firmare la convenzione, sono:
 1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 3. il poter dimostrare *"adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari"* (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- la L.R. n. 30/1998, nel definire norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di Salute Mentale previsti dalla L.R. n. 36/1994, stabilisce che i fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli utenti psichiatrici siano gestiti

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

anche tramite il concorso dell'associazionismo e la partecipazione attiva degli utenti stessi e dei loro familiari;

- la L.R. n. 26/2006 dispone che la Regione adotti uno o più atti giuntali volti alla realizzazione di Centri diurni con caratteristiche di Centri integrati tra sociale e sanitario, facilmente accessibili, gestiti, di norma, in ambito pubblico (art. 9, lett. f) e alla gestione, in via sperimentale, di forme di autogestione di Centri diurni da parte di utenti e gruppi di self-help (art. 9, lett. h);
- In ottemperanza alle disposizioni innanzi richiamate (in particolare, art. 9, lett. f, L.R. 26/2006), con D.G.R. n. 1239/2019 sono state approvate le Linee guida regionali per l'attivazione dei Centri Diurni Cogestiti tra Associazioni di familiari ed utenti, ASL e Ambiti sociali le quali prevedono che ai fini della co-gestione siano stipulate apposite convenzioni secondo *"le procedure previste dall'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, privilegiando le Associazioni di familiari e utenti appartenenti al territorio di riferimento del CSM in cui è allocato il Centro"*;
- Nell'ambito del predetto quadro regolatorio, l'ASL BT intende realizzare un modello di gestione condivisa e partecipata del Centro Diurno di Trani, per un arco temporale di un anno, eventualmente estendibile per analogo periodo, in coerenza con la programmazione regionale pugliese in materia di salute mentale, attraverso la creazione di un contesto di cura che utilizza la modalità collaborativa, di condivisione, di protagonismo attivo degli attori coinvolti e la centralità dell'utente nel percorso di cura;
- In conformità al suddetto art. 56, co. 3, del D.Lgs. 117/2017 come richiamato nelle Linee guida di cui alla DGR 1239/2019, dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale dell'ASL BT uno specifico "Avviso Pubblico" per consentire a tutte le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) del territorio di accedere alla collaborazione con l'ASL BT consistente nella gestione condivisa e partecipata del Centro Diurno co-gestito di Trani;
- All'esito della procedura comparativa è stata selezionata l'ODV/APS denominata _____, iscritta al RUNTS al n. _____, quale partner della ASL BT per la realizzazione del progetto di gestione condivisa e partecipata del Centro Diurno co-gestito di Trani;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 - Oggetto e finalità**

La presente Convenzione, a norma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, disciplina i rapporti che si instaurano tra la ASL BT e l'Organizzazione/Associazione _____ per la gestione

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

condivisa e partecipata del Centro Diurno co-gestito di Trani sito nella sede "Casa del Fare Assieme" di proprietà della ASL BT.

Gli interventi oggetto del presente Accordo sono finalizzati alla:

- Promozione della partecipazione attiva delle persone con esperienza di disagio psichico;
- Valorizzazione del sapere esperienziale degli utenti e dei loro familiari;
- Sostegno all'autonomia personale e sociale;
- Prevenzione dell'isolamento e della marginalizzazione sociale;
- Superamento dello stigma connesso alla malattia mentale;
- Promozione di attività laboratoriali, culturali, risocializzanti, artistico-creative e sportive;
- Promozione di percorsi formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo;
- Sviluppo delle reti territoriali con Associazioni, enti locali, servizi pubblici e realtà sociali;
- Integrazione delle competenze professionali dei servizi della salute mentale mediante l'apporto volontario, associativo ed esperienziale di ODV/APS;

ART. 2 - Durata

La presente Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal _____, salvo rinnovo per un periodo di uguale durata, a condizione di avere a disposizione la copertura finanziaria necessaria e previa valutazione della conformità e correttezza del servizio svolto, previo Accordo scritto entro _____giorni dalla scadenza. È escluso ogni tacito rinnovo.

È consentita la proroga alle medesime condizioni della presente per un periodo di _____previa comunicazione scritta da inviarsi entro _____. È esclusa ogni tacita proroga.

Art. 3 - Modello organizzativo del Centro diurno co-gestito

Il Centro diurno co-gestito di proprietà dell'ASL BT, denominato "*Casa del Fare Assieme*", è ubicato nel Comune di Trani all'interno di un'area verde in cui sono collocate altre strutture sanitarie della ASL BT. L'accesso al complesso sanitario avviene dall'ingresso principale posto in corrispondenza di Corso Matteo Imbriani, inoltre sono presenti ingressi secondari da via Marsala e da via Baldassarre, entrambi facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e privati, data la vicinanza alla stazione ferroviaria (200 m) e ad un punto di fermata dei bus (50 m).

All'interno dell'Area ove è situato il Centro Diurno è presente un ampio parco pedonale (terza area verde del Comune di Trani) con la contestuale presenza di due agrumeti ed un orto terapeutico con coltivazione di tipo sinergico, nonché un parcheggio auto.

Gli spazi ove sorge il parco pedonale sono stati interessati da un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale ad opera del DSM BT caratterizzato da:



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

- presenza di un piccolo bar con pertinenza esterna annessa, all'interno del quale potranno essere organizzati percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- allestimento di un cinema all'aperto e di uno spazio destinato alla realizzazione di eventi denominato "*BATalentSpace*";
- presenza di punti di lettura all'aperto, realizzati tramite adesione ai bandi del Centro per il libro e la lettura (CPELL).

L'ingresso all'intera area verde è garantito da un varco carrabile e due pedonali, di cui uno è provvisto di rampa per persone con ridotta capacità motoria.

L'immobile è dotato di:

- Zona ad uso collettivo caratterizzata da un unico ampio salone per svolgere le attività di gruppo, al cui interno è presente un centro lettura gestito da utenti;
- Ufficio adibito ad attività amministrativa e ai colloqui con utenti, familiari ecc.;
- Cucina destinata all'attivazione di progettazioni di inclusione lavorativa e riabilitativa;
- N. 2 servizi igienici con antibagno attrezzati e accessibili a persone con disabilità;
- Ripostiglio-Deposito;
- Spogliatoio.

Il Centro Diurno è dotato di buona illuminazione naturale e artificiale, presenta ampie finestre ed è dotato di n. 2 portoni di ingresso. Non sono presenti barriere architettoniche. L'impianto termico dell'immobile è funzionante attraverso split a parete che garantiscono il sistema di riscaldamento e raffreddamento.

La partecipazione dell'Ente partner alla co-gestione non comporta il trasferimento della titolarità del Centro né delle funzioni istituzionali riservate all'ASL BT e non determina l'instaurazione di un rapporto di affidamento o di gestione esclusiva del servizio in favore del medesimo Ente.

Art. 4 – Prestazioni

Con la presente Convenzione l'Azienda, ai fini dell'implementazione e del funzionamento del Centro diurno co-gestito di Trani, si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione _____ per lo svolgimento delle seguenti prestazioni, tenuto conto anche di quanto dichiarato nella proposta progettuale:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

- Assicurare un'apertura del Centro diurno di n. 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, garantendo in ogni caso una flessibilità che consenta lo svolgimento delle attività e iniziative programmate e assicuri la frequenza da parte di almeno 20 persone con disagio psichico e di un numero anche superiore di utenti, familiari, cittadini, in occasione di iniziative e attività che la prevedano;
 - Organizzare attività laboratoriali, con frequenza settimanale, pratico-manuali, espressive, sportive, culturali, artistiche che potranno essere condotte dai volontari dell'Associazione o da altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
 - Organizzare eventi esterni ed interni, con finalità di risocializzazione, di lotta allo stigma, di crescita culturale e realizzare interventi informativi e di supporto alle famiglie;
 - Attivare uno sportello I.P.S. (Individual Placement and Support) attraverso personale formato sulla buona pratica adulti e young sul territorio BT, che consentirà di potenziare i percorsi di recovery e autonomia delle persone con sofferenza mentale, attraverso il lavoro come fattore di integrazione e benessere;
 - Gestire, anche con il coinvolgimento di cooperative sociali di tipo B con esperienza nell'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico radicate sul territorio di riferimento, la cucina esistente presso il Centro diurno per garantire esperienze di inserimento lavorativo nel settore alimentare di persone con disagio psichico;
 - Gestire il piccolo bar presente nello spazio esterno del Centro diurno con "formula sociale".
- I Servizi di pulizia e piccola manutenzione del Centro diurno co-gestito potranno essere affidati a persone con disagio psichico, attraverso il reclutamento per il tramite di una Cooperativa sociale di tipo B e/o attraverso la definizione di uno specifico progetto individualizzato per il riconoscimento del sussidio omofamiliare.

Art. 5 – Impegni comuni delle Parti

Le Parti si impegnano a cooperare secondo buona fede, correttezza, leale collaborazione e trasparenza, assicurando il perseguimento dell'interesse pubblico.

Le Parti collaborano alla realizzazione degli interventi, al monitoraggio, alla raccolta dei dati, alla rendicontazione, alla valutazione degli esiti.

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente criticità, variazioni, impedimenti o circostanze che possano incidere sulla regolare attuazione degli interventi, sulla sicurezza dei destinatari o sull'ammissibilità delle spese.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

Art. 6 - Impegni dell'Ente partner

L'Ente partner si impegna a realizzare le attività di propria competenza nel rispetto di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione.

L'Ente partner mette a disposizione le seguenti figure professionali quali componenti dell'équipe (n. 1 Educatore/TERP coordinatore per 5 h settimanali e n. 2 Educatori/TERP a tempo pieno) e individua per l'esecuzione delle attività idonei operatori (volontari/lavoratori dipendenti/prestatori occasionali di lavoro autonomo), debitamente formati e adeguati alle caratteristiche dei servizi da svolgere, assicurando di norma la continuità delle prestazioni con medesimi operatori, fermo restando che il personale dell'Ente, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda. L'Ente partner si impegna a trasmettere all'Azienda l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo alle attività di progetto, comunicando altresì eventuali variazioni.

L'Ente partner assicura la qualità delle attività di propria competenza, nonché il coordinamento dei propri operatori con il personale del Dipartimento di Salute Mentale e degli altri servizi pubblici eventualmente coinvolti.

L'Ente partner assicura la corretta registrazione e tracciabilità delle attività svolte, delle presenze, delle risorse impiegate e degli esiti conseguiti, secondo gli strumenti e le modalità definite dall'Azienda.

L'Ente partner utilizza gli spazi, le attrezzature e le dotazioni pubbliche esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo, garantendone la corretta custodia e segnalando tempestivamente eventuali danni, malfunzionamenti o esigenze manutentive.

L'Ente partner si impegna a farsi carico delle spese relative alle pulizie, all'acquisto di attrezzature e materiali strumentali allo svolgimento delle attività e alle piccole manutenzioni.

L'Ente partner si impegna a far rispettare le disposizioni aziendali in materia di accesso ai locali, sicurezza, emergenza, tutela dei dati personali, utilizzo dei beni e comportamento del personale, dei volontari e degli altri soggetti coinvolti.

L'Ente partner favorisce il raccordo con le associazioni di utenti e familiari e con le ulteriori risorse della comunità.

L'Ente partner garantisce il rispetto della normativa applicabile in materia retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, in relazione ai soggetti impiegati nelle attività, nonché della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali, trasparenza, tracciabilità dei flussi finanziari, informazione e pubblicità.

L'Ente partner documenta le attività svolte e le spese sostenute, partecipa alle attività periodiche di monitoraggio e verifica, produce le relazioni e la documentazione richiesta dall'ASL e collabora ai controlli effettuati dall'ASL o da altri organismi competenti.

L'Ente partner comunica tempestivamente all'ASL ogni variazione relativa ai requisiti di partecipazione, alle risorse impiegate, alle coperture assicurative e a ogni altra circostanza rilevante

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ai fini della regolare attuazione del presente Accordo, nonché eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Ente partner non destina a finalità diverse da quelle stabilite dall'Accordo le risorse finanziarie, professionali, strumentali e organizzative messe a disposizione per la realizzazione degli interventi.

Art. 7 – Responsabile del progetto per l'Ente partner

Al fine di una efficace organizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, l'Organizzazione/Associazione dovrà comunicare il nominativo del "Responsabile di progetto".

Il Responsabile di progetto si attiva per:

- assicurare la realizzazione del progetto;
- garantire il rispetto degli obblighi assunti con la convenzione;
- assicurare una stretta collaborazione e la periodica informazione (sull'esecuzione del progetto) all'ASL;
- comunicare tempestivamente all'ASL ogni informazione utile sull'andamento del servizio in riferimento;
- predisporre relazioni periodiche trimestrali sull'andamento generale delle attività e sulle iniziative svolte.

Art. 8 – Impegni dell'ASL

L'ASL si impegna a mettere a disposizione dell'Ente partner l'unità immobiliare sulla quale insiste il Centro diurno co-gestito di Trani, gli spazi e le dotazioni destinati alle attività.

L'ASL si impegna a garantire l'uso dello stabile e a farsi carico dei costi delle utenze relative al servizio e delle manutenzioni comprese nell'ambito di procedure di gara attive a livello aziendale.

L'ASL assicura il coordinamento generale del progetto, la supervisione dell'attuazione, il monitoraggio delle attività e la verifica delle spese rendicontate.

L'ASL provvede all'erogazione delle risorse riconoscibili all'Ente partner nei limiti, con le modalità e secondo le tempistiche previste dal presente Accordo, previa verifica della regolarità amministrativa, contabile e progettuale della documentazione presentata.

L'ASL, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale, si impegna a: collaborare con l'Ente partner al fine di promuovere e realizzare un efficace e puntuale coordinamento delle attività; promuovere il raccordo con gli Ambiti territoriali sociali, le associazioni di utenti e familiari e gli altri soggetti della rete territoriale; individuare il personale aziendale coinvolto (n. 1 Psicologo per 12h settimanali e n. 1 OSS per 24 h settimanali), i relativi compiti e le modalità di coordinamento con le risorse messe a disposizione dall'Ente partner.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

ART. 9 – Copertura assicurativa

L'Ente partner garantisce, per tutta la durata della Convenzione, adeguate coperture assicurative (RCO, RCT) per responsabilità civile verso terzi.

L'ASL può richiedere, tenuto conto della natura, del valore e della rilevanza degli impegni assunti, eventuali ulteriori garanzie o coperture assicurative, da disciplinare nel presente Accordo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

L'Ente partner risponde dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento delle attività di propria competenza, fatti salvi i casi imputabili all'ASL o a terzi, secondo la normativa applicabile.

Art. 10 – Rimborso delle spese

Il valore della presente Convenzione è pari ad Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00).

Sono rimborsabili, quale recupero di spese effettivamente sostenute e documentate, le seguenti spese, ivi elencate (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo – da dettagliare*):

- oneri relativi a copertura assicurativa (di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017) per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- costi di carburante e tutte le altre spese connesse per l'utilizzo di automezzi di proprietà dell'Organizzazione/Associazione;
- prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento dei servizi di cui all'oggetto della presente convenzione;
- costi per le utenze relative al servizio;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
-
-

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'ASL, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale, mediante relazioni (*indicare periodo temporale*) dei servizi/attività svolti.

L'importo sarà liquidato (*indicare periodo temporale*) e comunque entro 60 giorni dalla presentazione tramite pec di note d'addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili firmate dal legale rappresentante dell'Ente partner. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Ente partner e posta a disposizione dell'ASL per eventuali ulteriori verifiche.

Il rimborso delle spese avverrà nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione.

In caso di spese non ammissibili, non documentate, non pertinenti, non tracciabili o non coerenti con il progetto, l'ASL procede al mancato riconoscimento, alla rettifica, alla riduzione, alla sospensione o al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, ivi incluso, ove applicabile, l'art. 3 della legge n. 136/2010, e si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo. L'Ente partner comunica all'ASL gli estremi identificativi del conto dedicato e le generalità del soggetto delegato ad operarvi, nonché ogni successiva variazione, antecedentemente alla prima erogazione.

Ogni documento contabile, richiesta di rimborso, disposizione di pagamento e documentazione di spesa deve riportare, ove applicabile, il CUP _____.

Art. 12 – Monitoraggio, controlli e inadempienze

Le parti si impegnano a collaborare, con cadenza trimestrale, alle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività anche al fine di individuare azioni correttive e/o migliorative ritenute determinanti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità concordate. A tal fine, il Responsabile del progetto per l'Ente partner si impegna a produrre una relazione trimestrale sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Azienda ha, in ogni momento, ampia facoltà di verifica e controllo sulle attività svolte dall'Ente partner sotto il profilo della qualità, della metodologia nonché della rispondenza delle attività rispetto agli obiettivi prefissati. L'Organizzazione/Associazione è tenuta a consentire all'Azienda il libero accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

L'Azienda, all'esito dei suddetti controlli, segnala eventuali rilievi al Responsabile individuato dall'Ente partner, il quale adotta tempestivamente misure idonee e correttive.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dall'ASL all'Ente partner mediante trasmissione di posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto, fissando un termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Ente adotta i necessari provvedimenti. Trascorso inutilmente il suddetto termine, stante il perdurare di situazioni difformi alla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASL ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Ente partner senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento danni.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà dell'Azienda risolvere la convenzione con preavviso di 15 (quindici giorni), fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Costituiscono causa di risoluzione della convenzione: gravi irregolarità da parte dell'Ente partner; interruzione ingiustificata delle attività; rifiuto di collaborare ai controlli; gravi violazioni in materia di lavoro, sicurezza, assicurazioni o protezione dei dati; perdita dei requisiti soggettivi. La presente convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui sopraggiungano eventi e condizioni che impediscano la realizzazione degli obiettivi previsti. L'Ente partner può chiedere la risoluzione per sopraggiunta incapacità alla realizzazione delle attività oggetto del servizio.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

L'Ente partner si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa euro-unitaria, oltreché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

L'Ente partner, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67. In relazione all'esecuzione delle

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

attività di cui alla presente convenzione l'Ente partner sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative agli utenti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 14 – Codice di comportamento, prevenzione della corruzione e conflitto di interessi

L'Ente partner si impegna a rispettare, per quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale, il Protocollo di legalità dell'Azienda, nonché le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza applicabili

L'Ente partner dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e si impegna a comunicare tempestivamente all'ASL ogni situazione sopravvenuta che possa incidere sull'imparzialità, correttezza o trasparenza dell'esecuzione dell'Accordo.

La violazione grave degli obblighi di cui al presente articolo può costituire causa di sospensione, risoluzione dell'Accordo, revoca delle risorse e recupero delle somme, secondo la normativa applicabile

Art. 15 – Spese contrattuali

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91, a tal fine il Presidente pro-tempore dell'Ente partner dichiara che le prestazioni oggetto del contratto sono connesse allo svolgimento delle attività dell'Ente. Le Parti dichiarano che gli importi previsti in questo atto a titolo di rimborso spese sono da considerarsi fuori campo I.V.A. ex D.P.R. 633/72, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Via Barletta, 200 - 76123 Andria (BT) - P.I. 06391740724/ C.F. 90062670725

Art. 16 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria, secondo buona fede e leale collaborazione, eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Accordo.

Qualora non sia possibile la composizione bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione competente secondo la normativa vigente. Ove sia competente il giudice ordinario, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede legale l'ASL.

Art. 17 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla normativa e alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Per ASL BT

Firma

Per l'Organizzazione/Associazione

Firma